

Approvato in Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 21.12.2015 entrato in vigore dal 10.02.2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

Tel. Fax 0984 523878 – 523914
email: comune.cerzeto@pec.comune.cerzeto.cs.it
protocollo@pec.comune.cerzeto.cs.it

COMUNE DI CERZETO
(Provincia di Cosenza)



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Definizione del servizio
 - Art. 2 - Disciplina del servizio
 - Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli
 - Art. 4 - Commissione comunale consultiva
 - Art. 5 - Titolo e figure giuridiche di gestione
 - Art. 6 - Ambito di validità
 - Art. 7 - Servizio integrativo al trasporto di linea
- ### TITOLO II - NOLEGGIO CON AUTOVETTURA
- Art. 8 - Numero delle autorizzazioni
 - Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autovettura
 - Art. 10 - Bando di concorso
 - Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione
 - Art. 12 - Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione
 - Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione
 - Art. 14 - Trasferimento dell'autorizzazione
 - Art. 15 - Contrassegni per le autovetture
 - Art. 16 - Inizio e sospensione del servizio
 - Art. 17 - Acquisizione della corsa e informazione all'utenza
 - Art. 18 - Caratteristiche della rimessa
 - Art. 19 - Collaborazione alla guida
 - Art. 20 - Portatori di handicap
 - Art. 21 - Contachilometri
 - Art. 22 - Tariffe per noleggio autovettura
 - Art. 23 - Sostituzione del veicolo
 - Art. 24 - Locazione temporanea dei veicoli

TITOLO III - NOLEGGIO CON AUTOBUS

- Art. 25 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autobus
- Art. 26 - Requisiti ed ubicazione della rimessa
- Art. 27 - Numero delle autorizzazioni
- Art. 28 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus
- Art. 29 - Trasferimento dell'autorizzazione
- Art. 30 - Caratteristiche degli autobus
- Art. 31 - Contrassegni degli autobus
- Art. 32 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 33 - Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 34 - Inizio e sospensione del servizio con autobus
- Art. 35 - Acquisizione del servizio con autobus
- Art. 36 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

TITOLO IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 37 - Validità dell'autorizzazione
- Art. 38 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 39 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 40 - Cause di impedimento al rilascio delle autorizzazioni
- Art. 41 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 42 - Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 43 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
- Art. 44 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art. 45 - Reclami
- Art. 46 - Responsabilità

TITOLO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art. 47 - Idoneità dei mezzi in servizio
- Art. 48 - Sanzioni amministrative
- Art. 49 - Trattamento dei dati personali
- Art. 50 - Norme transitorie e finali

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è uno degli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta, a richiesta dei trasportati.
2. L'utente avanza richiesta di una determinata prestazione, a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, concordando direttamente con lo stesso l'importo del trasporto.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio di rimessa con conducente di autoveiture o autobus è svolto con l'impiego di mezzi muniti di carta di circolazione secondo le vigenti disposizioni di legge ed è disciplinato dal presente regolamento.
2. In particolare la legislazione vigente fa riferimento:
 - a) al D.M. 20.12.1991, n. 448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - b) alla Legge 15.01.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
 - c) al D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada);
 - d) al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento del Codice della Strada);
 - e) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autoveiture);
 - f) alle Leggi Regionali in materia di trasporto di persone);
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme comunitarie ed alle leggi dello Stato e della Regione Calabria.

Art. 3 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche definite dagli artt. 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e 244, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992.
2. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (pedane mobili, carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).

Art. 4 - Titolo e figure giuridiche di gestione

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. I titolari dell'autorizzazione possono:
 - ✓ essere iscritti nell'Albo delle imprese artigiane, quali titolari di impresa artigiana di trasporto, ai sensi della Legge 08.08.1985, n. 443;
 - ✓ essere soci di cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - ✓ associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - ✓ essere imprenditori che svolgono esclusivamente tale attività.
3. Nei casi di cui al comma 2 con riferimento al noleggio con autoveettura, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso dai suddetti

organismi, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art. 5- Condizioni di esercizio

1. L'autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. È invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Per conseguire l'autorizzazione è obbligatoria la disponibilità di una rimessa, nella quale il veicolo stazioni e sia a disposizione dell'utenza.

Art. 6 - Ambito di validità

1. L'autorizzazione abilita al servizio di trasporto di persone su chiamata, anche fuori dell'ambito comunale. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Nessun titolare di autorizzazione rilasciata da altro Comune può stabilmente sul territorio comunale. Il Comune può operare le verifiche del caso e disporre l'allontanamento di veicoli non autorizzati.

Art. 7 - Servizio integrativo al trasporto di linea

1. I titolari di autorizzazione, nel rispetto del disposto degli artt. 2, 12 e 13 della Legge n. 21/1992, possono effettuare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a favore di cittadini che ne abbiano necessità in giorni ed orari non coperti dal normale servizio di linea del trasporto pubblico locale.
2. Tali servizi possono essere realizzati in regime di convenzione tra il titolare dell'autorizzazione ed il concessionario dei servizi di linea, previo consenso dell'Ente concedente la linea o, in regime di affidamento, dell'Ente istituyente la linea.

TITOLO II - NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 8 - Numero delle autorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle variabili caratterizzanti il proprio territorio (numero di abitanti, presenza di attività produttive e turistiche, di centri di servizio socio - sanitari, culturali, sportivi e ricreativi, livello di offerta del trasporto pubblico), determina il numero delle autorizzazioni da rilasciare, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale previste nella Regione e dai rappresentanti delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, di norma ogni tre anni.

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente mediante autovettura

1. L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residente nel comune di Cerzeto;
 - b) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
 - d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 e della L.R. 6.9.1993, n. 67;
 - e) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - f) avere a disposizione una rimessa nel Comune di Cerzeto, con adeguata destinazione urbanistica ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;



g) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.

Art. 10 - Bando di concorso

1. Con apposito bando di concorso, da affiggersi all'Albo Pretorio, dandone adeguata pubblicità, il Responsabile di Area rende nota la disponibilità di una o più autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
2. Della emanazione del bando di concorso viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione di appartenenza del Comune interessato, per estratto.
3. L'istruttoria delle domande di ammissione sarà esaminata da una apposita Commissione composta da:
 - a) Responsabile Area competente in materia
 - b) Segretario Comunale
 - c) Responsabile Polizia Municipale


4. Il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande decorre dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune.
5. Il bando di concorso deve contenere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli;
 - d) il termine per la presentazione delle domande;
 - e) lo schema di domanda.

6. Nella domanda, in bollo, il titolare della Ditta ovvero il legale rappresentante della cooperativa o consorzio, deve specificare:
 - a) generalità complete e Codice Fiscale se trattasi di impresa individuale ; se trattasi di consorzio o cooperativa: ragione sociale, sede legale , partita IVA , generalità complete del legale rappresentante;
 - b) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 11 del T.U.L.P.S. 18.06.1931, n. 773;
 - c) dichiarazione di avere adempito all'obbligo dell'istruzione scolastica dei figli e di saper leggere e scrivere (art. 12 T.U.L.P.S.);
 - d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 92 e 123 del T.U.L.P.S.;
 - e) dichiarazione di non essere sottoposto a misure di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 10, commi 2, 3, 4, 5 bis e ter della Legge 575/65, né che risultano in atto tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 490/94;
 - f) la titolarità o meno di altre autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate da altri Comuni;

g) il tipo di autovettura che si intende adibire al servizio;

7. Alla domanda sono allegati:
 - a) abilitazione professionale ai sensi dell'art. 116, comma 8, del Codice della Strada;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane - Legge 08.08.1985, n. 443;
 - c) documentazione relativa all'ubicazione della rimessa nel Comune di Cerzeto costituita da:

- ✓ planimetrie in scala adeguata;
 - ✓ titolo di disponibilità (es. proprietà, locazione, comodato);
 - ✓ dichiarazione del proprietario dei locali all'esercizio dell'attività di autonoleggio;
 - (d) impegno del titolare della Ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio;
 - (e) ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse;
 - (f) abilitazione professionale - C.A.P. - per il personale addetto alla guida;
 - (g) iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e artt. 3, 4 e 5 della L.R. in materia;
8. Per le Aziende di nuova istituzione la documentazione di cui al lettera b) del precedente comma può essere sostituita da una riserva di presentazione; la documentazione di cui alla lettera c) del precedente comma può essere sostituita da formale atto di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Cerzeto, compatibile con lo strumento urbanistico, entro sei mesi dall'eventuale concessione dell'autorizzazione;
9. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentato da una cooperativa o da un consorzio, dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- a) atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare le regolare costituzione della consorzio o cooperativa;
 - b) elenco dei soci;
 - c) elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione di cui trattasi;
 - d) autocertificazione dei soci di non esplicitare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e specificatamente dallo statuto;
 - e) autocertificazione circa l'abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture.
10. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da un consorzio di imprese, dovranno essere prodotti:
- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) elenco dei consorziati;
 - c) tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.
- Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione**
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio di autovettura con conducente si procede alla valutazione dei seguenti titoli, cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
- a) idoneità professionale punti 6;
 - b) laurea punti 5;
 - c) diploma di scuola media superiore punti 4;
 - d) diploma di scuola media inferiore punti 2;
 - e) altri titoli (titoli professionali specifici, attestato bisd, corsi di qualificazione attinenti al servizio ecc.), da documentare 1 punto a titolo fino ad un massimo di punti 3;
 - f) conoscenza lingue straniere da documentare attraverso:
 - specifico titolo di studio riconosciuto, oppure attestazione di partecipazione a corsi linguistici effettuati da soggetti riconosciuti; oppure autocertificazione attestante stati, fatti o qualità personali comprovanti la conoscenza della lingua 2 punti a titolo fino ad un massimo di punti 4;
 - g) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente, o in qualità di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida, per semestre fino ad un massimo di 3 anni punti 1 ad ogni anno;
 - h) periodi di titolarità d'autorizzazione per il noleggio con conducente per semestre e fino ad un massimo di 5 anni punti 1 ogni anno;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.



3. Essere dipendente d'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
4. A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale per il rilascio dell'autorizzazione prioritariamente:
 - a) anzianità d'età;
 - b) data di presentazione della domanda.

Art. 12 - Formazione della graduatoria e rilascio dell'autorizzazione

1. La Commissione di Concorso, entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande:
 - a) esamina le domande di partecipazione;
 - b) valuta i titoli;
 - c) forma ed approva la graduatoria di merito, e la inoltra al Responsabile di Area

2. Il Responsabile di Area, nel rispetto dell'ordine di merito della graduatoria, entro trenta giorni dal suo ricevimento, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. Nel provvedimento di assegnazione dovranno essere riportate le indicazioni del tipo e delle caratteristiche per il mezzo da immatricolare per il servizio, nonché l'attestazione della dimostrazione circa la proprietà dello stesso o la disponibilità attraverso locazione finanziaria ovvero contratto di acquisto.
3. La graduatoria di cui al comma 1 è valida per due anni. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendano vacanti devono essere coperti attingendo dalla graduatoria, fino al suo esaurimento.

Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile di Area effettua gli opportuni controlli intesi ad accertare la permanenza nel tempo delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, con particolare riguardo alla disponibilità di idonea rimessa sul territorio comunale.
2. Nel caso in cui dagli accertamenti risultino eventuali discordanze, è concesso un termine di giorni novanta per la necessaria regolarizzazione. Proroghe al termine precedentemente indicato potranno essere concesse con espressa indicazione per periodo di tempo aggiuntivo non superiore ad ulteriori novanta giorni. Non sono concesse rinnovazioni di proroghe. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la concessione dell'autorizzazione si intende decaduta.
3. Nel caso in cui dagli accertamenti non risultino situazioni discordanti, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile di Area, che ne dà comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata R/R, invitandoli a presentare la documentazione richiesta e a ritirare l'autorizzazione suddetta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, salvo proroghe da concedersi per motivi di comprovata necessità, fino ad un massimo di giorni 180, l'autorizzazione si intende decaduta.
4. Ogni variazione, sia tecnica sia relativa al personale impiegato per il servizio, dovrà essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal suo manifestarsi.

Art. 14 - Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il titolare può trasferire l'autorizzazione a persona da lui designata, purché in possesso dei requisiti prescritti, nei casi in cui: